

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 19
in data: 30.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PAGANI ROBERTO	P		8 - PELLEGRINOTTI NICOLA	P	
2 - REALI MARCO	P		9 - GIOVANNONI ARMANDO	P	
3 - ANGELI FRANCESCO	P		10 - COLI FRANCA	P	
4 - ANGELI ANTONIO	P		11 - FONTANINI DANIELA	P	
5 - TALANI WALTER	P		12 -		
6 - ALBERINI DAVIDE	P		13 -		
7 - DANTI MARTA	A				

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **LUISA D'URZO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBERTO PAGANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consigliere GIOVANNONI dichiara l'astensione dal voto della minoranza per quanto già espresso all'inizio del Consiglio e comunicato con la lettera con la quale ha richiesto il rinvio del consiglio stesso ossia di essere venuto ad esaminare le pratiche all'ordine del giorno e non averne potuto prendere visione in quanto non presenti in sede. Di conseguenza non avendo avuto la possibilità di esaminare il materiale inerente gli argomenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta avente ad oggetto: approvazione aliquote TASI anno 2015;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso;

Pertanto con voti favorevoli nr. 7 astenuti nr. 3 (Giovannoni, Coli e Fontanini)

DELIBERA

Di approvare la proposta sotto riportata avente ad oggetto: approvazione aliquote TASI anno 2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9;

Preso atto della suddivisione per "argomenti" dei commi dell' art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, come segue:

- commi da 639 a 640, istituzione IUC (imposta unica comunale);
- commi da 641 a 668, TARI (componente tassa sui rifiuti);
- commi da 669 a 681, TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705, disciplina generale componenti TARI e TASI, salvaguardia disciplina dell'IMU;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata legge 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014:

- comma 669 - il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- comma 670 - sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- comma 671 - la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- comma 672 - in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- comma 676 - l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677 - il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- comma 678 - per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- comma 679 - il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali a uso abitativo;
 - superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;
- comma 681 - nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- comma 682 - con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina tra l'altro, per quanto riguarda la tariffa per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- comma 683 - il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fra l'altro, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati materia ai sensi del comma 682 e possono

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- comma 688 - Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;
- comma 692 - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Considerato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che al sostituito comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra l'altro, che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti concernenti le entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/06/2015 con la quale veniva stabilito che nelle more dell'adozione del regolamento e delle conseguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015 per il nuovo comune di Sillano Giuncugnano l' azzeramento della stessa per le ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

Richiamate le sotto indicate deliberazioni del consiglio comunale:

- in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e sue componenti: tassa sui rifiuti (TARI), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta municipale propria (IMU);
- in data odierna con la quale sono state determinate le tariffe e delle agevolazioni inerenti la tassa sui rifiuti (TARI);
- in data odierna, con la quale sono state determinate le aliquote dell' imposta comunale propria (IMU).

Dato atto che in base all'art. 4 (Parte III) del regolamento sopra richiamato il consiglio comunale è tenuto ad individuare, ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 147/2013, i servizi indivisibili con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura (parziale) è destinato il gettito della tassa.

Ritenuta l'opportunità di privilegiare misure alternative di sostegno a favore di soggetti in situazioni di disagio economico mediante agevolazioni collegate all'effettiva situazione economica del nucleo familiare e di non avvalersi pertanto della facoltà di applicare l'ulteriore incremento delle aliquote dal 2,5 per mille al 3,3 per mille per la TASI sull'abitazione principale e dal 10,6 per mille fino all'11,4 per mille per le altre abitazioni ai fini dell'IMU destinato a finanziare detrazioni TASI.

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 13 maggio 2015 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale dei previsioni degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l'anno 2015 è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Visti gli artt. 42 e 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015:

- ALIQUOTE

ABITAZIONI PRINCIPALI e RELATIVE PERTINENZE, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ivi comprese anche le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;	ESENTE
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESO I FABBRICATI CATEGORIA "D" Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In questi casi è fissata al 10 (dieci) per cento, la quota da versarsi a carico dell'occupante	1 per mille
AREE EDIFICABILI per le quali è fissata l'aliquota IMU nella misura massima originariamente prevista del 10,6 per mille;	1 per mille

- NON sono previste detrazioni

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento previsti nel bilancio di previsione 2015:

Voce di bilancio	Previsione	Servizio
Gestione beni demaniali e patrimoniali	27.014,00	01.05
Funzioni di Polizia Locale	17.110,00	03.01
Viabilità, circolazione stradale e servizi relativi	107.804,00	08.01
Illuminazione pubblica e servizi connessi	77.153,00	08.02
Assistenza beneficienza servizi diversi	40.796,00	10.04
Servizi Cimiteriali	20.231,00	10.05

4) di dare atto che a fronte di un costo complessivo di gestione dei servizi ed attività sopra individuate, per la parte non coperta da tributi, imposte e contribuzioni alternative, per oltre 290.108,00 di euro il gettito preventivato dei tributi in oggetto è di 55.743,00 euro;

5) di dare atto del rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) le scadenze di versamento della TASI, per l'anno di riferimento, sono le quelle individuate nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

7) di pubblicare la presente deliberazione, relativamente alla scadenza ed al numero delle rate di versamento del tributo, anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;

8) di dare atto, a norma dell'art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360;

9) di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

10) di dare atto che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Milena Coltelli e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;

Inoltre stante l'urgenza

Con successiva votazione, con voti favorevoli nr. 7 e astenuti nr. 3 (Giovannoni, Coli e Fontanini)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 D. lgs. N. 267/2000.

DELIBERAZIONE NR. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

P A R E R E DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Sillano II: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Rag. Milena COLTELLI

P A R E R E DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267.

Sillano II: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Rag. Milena COLTELLI

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ROBERTO PAGANI



IL SEGREGATARIO COMUNALE
LUISA D'URZO



Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.8.15 al 25.8.15 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, 11 AGO. 2015

n. 268/15

IL SEGREGATARIO COMUNALE
LUISA D'URZO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

IL SEGREGATARIO COMUNALE
LUISA D'URZO

